

MOG 231

HOIST ITALIA S.R.L.

Approvato dal
CDA di Hoist
Italia S.r.l.

In data:
28/04/2026

Aggiornamenti:

DEFINIZIONI

AMMINISTRATORI

Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, d'amministrazione o di direzione della società o d'una sua unità organizzativa dotata d'autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.

CONSULENTI, COLLABORATORI E TERZI

Soggetti diversi dai dipendenti che prestano la propria attività in favore della società quali, per esempio, i prestatori d'opera, anche intellettuale, i consulenti e tutti gli altri lavoratori autonomi, tutte le controparti contrattuali della società – persone fisiche e / o persone giuridiche – e, comunque, tutti i soggetti, ivi compresi i fornitori, con i quali la società addivenga a una qualunque forma di collaborazione di fatto e / o sulla base d'apposito accordo contrattuale.

CODICE ETICO

Documento stilato e adottato su base volontaria nell'ambiente professionale, con lo scopo di definire una serie di norme di carattere etico e sociale. Dette norme rappresentano per definizione una serie di principi che stabiliscono le responsabilità etico-sociali della società, sia verso l'esterno che verso l'interno della stessa.

DIPENDENTI

Lavoratori subordinati della società, compresi i dirigenti.

D.LGS. 8-6-2001, N. 231

Decreto contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI

Documento esplicativo della modalità di valutazione del grado di rischio di commissioni dei reati nelle varie attività sensibili presenti all'interno della società.

MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

Attività attraverso la quale, nell'ambito della società, sono state individuate le aree a rischio di commissione di reati, seguendo la modalità di valutazione del grado di rischio esplicitata all'interno del documento denominato Introduzione alla parte speciale.

ORGANI SOCIALI

Organi sociali previsti dal sistema di *governance* adottato dalla società.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Organismo a cui spetta il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente MOG 231, nonché di curarne il relativo aggiornamento *ex decreto*.

PARTE GENERALE

Documento riportante i postulati teorici della disciplina *ex decreto*, la descrizione del progetto di detto MOG 231 e la descrizione della società.

PARTI SPECIALI

Documenti riportanti l'attività di *risk assesment* e l'attività di *risk management*.

PROCEDURE

Procedure aziendali adottate dalla società quali espressione applicativa dei principi stabiliti dal presente MOG 231.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole d'ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, i ministeri, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorità per l'energia elettrica e il gas e le agenzie, nonché tutti coloro che esercitano pubblici poteri e / o pubbliche funzioni, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i membri della commissione delle comunità europee, del parlamento europeo, della corte di giustizia e della corte dei conti delle comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle comunità europee;
- le persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'UE, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i funzionari di stati esteri;
- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito d'altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

REATI-PRESUPPOSTO

Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal decreto.

REATI NON CONFIGURABILI

Reati-presupposto che, alla luce dell'attuale attività propria della società, non sono risultati configurabili nemmeno in astratto.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Documento attraverso il quale l'organismo di vigilanza definisce autonomamente la propria operatività e organizzazione. Detto regolamento è espressione e strumento dei principi d'autonomia e d'indipendenza che caratterizzano l'organismo che qui c'occupa.

SISTEMA DISCIPLINARE

Documento contenente le sanzioni previste in caso di violazione delle prescrizioni del presente MOG 231 e del codice etico ai fini della prevenzione dei reati ex decreto.

SOGGETTI APICALI

Soggetti passati in rassegna dall'art. 5 comma1 lett. a) decreto.

SOGGETTI SUBORDINATI

Soggetti passati in rassegna dall'art. 5 comma1 lett. b) decreto.

SOCIETAS DELINQUERE POTEST

1.1. LE FONTI

Il decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”) – in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 – detta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

Detto Decreto introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto le società possono essere ritenute “responsabili” per determinati reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001). La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il d.lgs. n. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle Società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001.

1.2. SOGGETTI DESTINATARI

Il D.lgs. n. 231/2001 si applica a tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico (art. 1 c. 2).

Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 c. 3).

Da quanto precede discende che la disciplina ex D.L.gs. n. 231/2001 si applica a tutte le persone giuridiche private, nonché a tutti gli enti privati privi di personalità giuridica, ivi comprese le società di fatto, le società irregolari e le associazioni non riconosciute.

1.3. PRINCIPI GENERALI

1.3.1. PRINCIPIO DI LEGALITÀ

L'art. 2 afferma che l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Da quanto precede discende che, affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, è necessario, da un lato, che la legge preveda espressamente la sua responsabilità in relazione a quello specifico reato e, dall'altro lato, che il fatto, all'atto della sua consumazione, fosse espressamente previsto dalla legge come reato.

1.3.2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Sotto la rubrica «Reati commessi all'estero», l'art. 4 regola i casi in cui l'ente può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato commesso all'estero rimandando alla disciplina dell'art. 6 comma 2 codice penale, e configurando la responsabilità dell'ente in tutti i casi in cui, in relazione al reato commesso all'estero, debba essere punita anche la persona fisica che l'ha commesso ex artt. 7, 8, 9 e 10 codice penale.

1.4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ (ART. 5)

➤ CRITERI OGGETTIVI D'IMPUTAZIONE

Le azioni di coloro che operano in nome e per conto d'una società sono da ritenere azioni della società stessa.

I criteri oggettivi d'imputazione sono:

- l'interesse;
- il vantaggio.

La società è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dalle persone che operano in suo nome e per suo conto.

➤ CRITERI SOGGETTIVI D'IMPUTAZIONE

La responsabilità per un fatto costituente reato può derivare dalla commissione del reato stesso ad opera:

- di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

(c.d. soggetti apicali), nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

- di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La responsabilità sorge unicamente laddove il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ove il reato è stato commesso da persone in posizione apicale - *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* -, **l'onere della prova circa l'insussistenza dell'illecito amministrativo grava sull'ente** (art.6), che, andrà esente da responsabilità unicamente laddove provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera a).

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se la società riesce a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

L'art. 7, invece, prevede che ove **il reato sia stato commesso da persone sottoposte all'altrui direzione o all'altrui vigilanza**, l'ente sarà ritenuto responsabile unicamente laddove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde invece solo se venga provato che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza» che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, comunque, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera l'ente da responsabilità.

1.5. AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La responsabilità dell'ente, ancorché dipendente dalla commissione di un reato, è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato stesso.

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando (art. 8):

- l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile;
- il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

1.6. REATI PRESUPPOSTO

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati presupposto), individuati dal D.Lgs. 231/2001, e successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto stesso.

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato (Art. 24):

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022];
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022];
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024];
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022];
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023].

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, Di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024];
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024];
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024];
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024];
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

C) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

D) Reati propri contro la Pubblica Amministrazione e ai danni dello Stato (Art. 25):

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

E) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- Alterazione di monete;
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

F) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1):

- Turbata libertà dell'industria e del commercio;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Frodi contro le industrie nazionali;
- Frode nell'esercizio del commercio;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

G) Reati societari (Art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali;
- Fatti di lieve entità;
- False comunicazioni sociali nelle società quotate;
- Impedito controllo;
- Indebita restituzione dei conferimenti;
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

- Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- Formazione fittizia del capitale;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- Corruzione tra privati;
- Istigazione alla corruzione tra privati;
- Illecita influenza sull'assemblea;
- Aggiotaggio;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023];
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023];

H) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1);

J) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- Prostituzione minorile;
- Pornografia minorile;
- Detenzione di materiale pornografico;
- Pornografia virtuale;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Tratta di persone;
- Acquisto e alienazione di schiavi;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Adescamento di minorenni;

K) Reati di abusi di mercato (Art. 25-sexies):

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

L) Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies):

- Omicidio colposo;
- Lesioni colpose gravi o gravissime;

M) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):

- Ricettazione;
- Riciclaggio;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- Autoriciclaggio;

N) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

O) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):

- Art. 171 commi 1 lett. a bis e 3 l. 22 aprile 1941 n. 633;
- Art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633;
- Art. 171 ter l. 22 aprile 1941 n. 633;
- Art. 171 septies l. 22 aprile 1941 n. 633;
- Art. 171 octies l. 22 aprile 1941 n. 633;

P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies);

Q) Reati ambientali (Art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

R) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies);

S) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies);

**T) Reati in tema di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-
quaterdecies):**

- Frode in competizioni sportive;
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;

U) Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

**V) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12,
L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della
filiera degli oli vergini di oliva];**

X) Delitti contro gli animali (Art. 25 -undevicies):

- Uccisione di animali;
- Maltrattamento di animali spettacoli o manifestazioni vietati;
- Divieto di combattimento tra animali;
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui;

**Y) Delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico (Art. 25-septiesdecies) e
riciclaggio devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-
deuodevicies)**

- Furto di beni culturali;
- Appropriazione indebita di beni culturali;
- Ricettazione di beni culturali;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali ;
- Importazione illecita di beni culturali ;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali ;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- Contraffazione di opere d'arte;
- Riciclaggio di beni culturali;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

W) Delitti di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)

- Contrabbando per omessa dichiarazione
- Contrabbando per dichiarazione infedele
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento
- Contrabbando di tabacchi lavorati
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
- Circostanze aggravanti del contrabbando
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
- Circostanze aggravanti
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

Z) Reati transnazionali (Legge n. 146/2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

1.7. 1.7. SANZIONI

Le sanzioni previste dal decreto sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;

- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

1.7.1 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

L'art. 11 prevede che si applichi sempre la sanzione pecuniaria amministrativa, per quote in numero tra cento e mille. Il Giudice determina il numero di quote in relazione alla gravità del fatto, del grado di responsabilità e dell'attività attuata per porvi rimedio.

Il valore monetario della singola quota oscilla tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00. Pertanto, le sanzioni oscilleranno tra un minimo di € 25.800,0 e un massimo di € 1.549.000,00.

L'art. 12 stabilisce ipotesi di riduzione della sanzione nella misura della metà e comunque non superiore a € 103.291,00 se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Riduzione da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, è stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi; in ogni caso la sanzione pecuniaria non potrà essere inferiore a € 10.329,00.

1.7.2 SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive, previste all'art. 9, comma 2, sono le seguenti:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione / revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni si applicano, ex art. 13, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti apicali, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale

ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

L'art. 15 prevede che, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività è oggetto di confisca.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario è inibita qualora sia stata applicata una sanzione interdittiva definitiva ex art. 16.

Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente ha riparato le conseguenze del reato secondo le condizioni di cui all'art. 17, le sanzioni interdittive non vengono applicate.

Il D.lgs. 231/2001, all'art. 18, prevede inoltre che, quando nei confronti dell'Ente sia stata applicata una sanzione interdittiva, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

L'art. 23 stabilisce che chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata la sanzione o misura cautelare interdittiva trasgredisce gli obblighi e i divieti inerenti a tali sanzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In danno della società nell'interesse o a vantaggio della quale il reato è stato commesso, s'applicano:

- la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
- la confisca del profitto.

Se da detto reato la Società ha tratto rilevante profitto, s'applicano le sanzioni interdittive diverse da quelle in precedenza irrogate.

1.7.3. CONFISCA

Conseguenza automatica della sentenza di condanna è la confisca del prezzo o del profitto del reato e può essere eseguita su qualsivoglia somma di denaro o bene di proprietà della società che abbia valore equivalente. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi.

1.7.4 PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Il D.lgs. 231/2001, all'art. 18, prevede inoltre che, quando nei confronti dell'Ente sia stata applicata una sanzione interdittiva, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.8. TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

In caso di:

- trasformazione, resta ferma la responsabilità della società per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione stessa ha avuto effetto (art. 28);
- fusione, la società che ne risulta risponde dei reati dei quali risultavano responsabili le società partecipanti all'operazione (art. 29);
- scissione, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui l'operazione ha avuto effetto (art. 30).

1.9. CESSIONE

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio di preventiva escussione dell'ente cedente.

2. IL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

2.1 FINALITÀ

Perché il Modello possa operare quale esimente della responsabilità dell'ente, è necessario che lo stesso risulti idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e che sia efficacemente attuato.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In generale – secondo il Decreto – il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5 comma 1 lett. a) e b) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- prevedere nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

2.2 IDONEITÀ DEL MODELLO

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

Tuttavia, data l'ampiezza delle tipologie di enti presenti nella varietà di strutture organizzative di volta in volta adottate in funzione sia delle dimensioni sia del diverso mercato geografico o economico in cui essi operano, non si possono fornire riferimenti puntuali in tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano metodologico.

Le Linee Guida elaborate da Confindustria – che qui si intendono richiamate –, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, le diverse componenti del Modello dovranno, in ogni caso, integrarsi organicamente in un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, ovvero:

- **ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua:** per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- **nessun soggetto può gestire in autonomia un intero processo:** il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- **documentazione dei controlli:** il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Risulta, tuttavia, opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello.

Il Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che hanno necessariamente carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

3. LA SOCIETÀ

3.1 STORIA DELLA SOCIETÀ

La società Hoist Italia S.r.l. fa parte del gruppo svedese Hoist Finance, un ente creditizio (credit market company) fondato nel 1994, regolamentato dalla FSA, con filiali in 12 paesi europei. Entra nel mercato italiano nel 2011.

Hoist Italia S.r.l. è società a responsabilità limitata costituita il 21/10/2014, con capitale sociale (100.000,00 euro) interamente detenuto da Hoist Finance AB (PUBL).

La società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la prestazione di servizi di gestione e recupero crediti in via stragiudiziale e/o giudiziale in Italia o nei paesi dell'Unione Europea per conto terzi (giusta licenza ex art. 115 TULP rilasciata dalla questura di Roma);
- b) la prestazione di servizi di esattoria per conto di enti pubblici nel rispetto delle norme di legge in materia e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- c) la raccolta nei limiti previsti dalla normativa vigente di informazioni commerciali nel settore della gestione dei crediti anche per conto di terzi relativi a soggetti giuridici e/o persone fisiche;
- d) servizi di elaborazione di dati materiali anche per conto di terzi;
- e) attività di natura commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, nonché, qualsiasi attività finanziaria purché non nei confronti del pubblico, ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.2 SEDI

La società ha sede legale in Roma (RM) -00136- Via Gino Nais 16.


La società ha sedi operative in:

- Roma (RM) – 00196 -Via Flaminia 133-135;
- Monteroni di Lecce (LE) – 73047 – Via Trieste 25;
- Milano (MI)- 20122 – Piazza Velasca 8.

3.3 SOCIETÀ DEL BUSINESS ITALIANO


La Società opera anche quale Special Servicer nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, per attività operative (recupero crediti), rispettando le direttive del Master Servicer. In particolare, le SPV che acquisiscono i crediti (NPL

o perfrming) dal cedente mediante contratto di cessione e per le quali Hoist Italia svolge attività di recupero ex art. 115 TULPS, appartengono al Gruppo Hoist e sono e seguenti:



- **Marathon SPV S.r.l.** con sede legale in Conegliano (TV) – 31015 – Via V. Alfieri 1, interamente partecipata da Hoist Italia S.r.l.;
- **Giove SPV S.r.l.** con sede legale in Conegliano (TV) – 31015 – Via V. Alfieri 1, interamente partecipata da Hoist Italia S.r.l.;
- **Marte SPV S.r.l.** con sede legale in Conegliano (TV) – 31015 – Via V. Alfieri 1, interamente partecipata da Hoist Finance AB (PUBL);
- **Metatauro SPV S.r.l.** con sede legale in Roma (RM)- 00185- Via Curtatone 3, interamente partecipata da Hoist Finance AB (PUBL).

Tali attività seguono l’iter proprio delle cartolarizzazioni secondo il seguente schema riassuntivo:



In ultimo, le attività di gestione, valorizzazione e acquisizione, nell'esclusivo interesse di operazioni di cartolarizzazione, di beni immobili e beni mobili registrati, nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, vengono svolte dalla società NAIS UNO REOCO S.R.L. con sede legale in Roma (RM)- 00196- Via Flaminia 13 interamente partecipata da Hoist Finance AB (PUBL).

3.4 GOVERNANCE

La società ha adottato il sistema di governance ordinario che prevede la presenza di un Organo di Amministrazione rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri (Presidente del C.d.A. Andrea Giovanelli e i Consiglieri Francesco Manca e Tolone Gianmarco).

Con atto datato 13/05/2022, la revisione legale è stata affidata alla società EY S.P.A. (ERNEST & YOUNG S.P.A.) con sede in Milano (MI), Via Meravigli 12, e in Roma (RM) in via Lombardia 31, registrata presso il Ministero dell'Economia e della Finanza.

Gli organi d'indirizzo e controllo aziendale sono, pertanto:

- il socio unico (Hoist Finance AB(PUBL)), capo gruppo;
- il consiglio d'amministrazione;
- il presidente del consiglio d'amministrazione/amministratore delegato;
- i procuratori speciali;
- revisore legale esterno.

3.5 ORGANIGRAMMA

La società, al fine di rendere chiari i ruoli e le responsabilità nell'ambito del proprio processo organizzativo e decisionale, ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzato il proprio assetto organizzativo, costantemente verificato e aggiornato e diffuso all'interno della società, nel quale sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale della società;
- le funzioni aziendali;
- le linee di dipendenza gerarchica presenti tra le funzioni aziendali in linea verticale;
- le linee d'influenza orizzontale presenti tra le funzioni aziendali.

Il Gruppo Hoist Finance ha strutturato al suo interno ruoli e responsabilità in merito al controllo interno ed alla gestione dei rischi in base al sistema delle tre linee di difesa. La prima, costituita dal Board, dal CEO e dalla organizzazione aziendale, ha la responsabilità di condurre le operazioni in conformità all'esposizione del rischio adottato ed allo schema di controllo interno ed a norme e regolamenti vigenti in Hoist Finance. La prima linea di difesa ha una

struttura di governance ben funzionante e processi efficaci volti all'identificazione, misurazione, stima, monitoraggio, limitazione e report dei rischi.

La seconda linea di difesa è costituita dalle funzioni Risk Control, Compliance e Security, unità indipendenti non coinvolte in operazioni commerciali e che relazionano al Board e al CEO in maniera autonoma.

La terza linea di difesa è rappresentata dalla funzione di revisione interna che conduce audit e revisioni indipendenti e fornisce al Consiglio di amministrazione valutazioni sui processi di controllo interno e di gestione del rischio di Hoist Finance.

Le tre linee di difesa costituiscono anche lo schema di controllo interno, progettate al fine di sviluppare e mantenere sistemi che assicurino operazioni commerciali efficaci, controllo del rischio soddisfacente e conforme a leggi, regolamenti, requisiti dettati dall'autorità di supervisione, policy e procedure interne.

La società Hoist Italia S.r.l., in conformità al sistema adottato dal Gruppo, aderisce ad un sistema di controllo anch'esso fondato su tre linee di difesa, implementato in parte dal presente Modello e costituito come segue:

- PRIMA LINEA DI DIFESA → Management operativo che gestisce rischi ed effettua un controllo interno giornaliero, unitamente alla funzione risk che risponde al CdA;
- SECONDA LINEA DI DIFESA → costituita dalla funzione compliance;
- TERZA LINEA DI DIFESA → costituita dalla funzione audit di gruppo.

3.6 FUNZIONIGRAMMA


La società ha, inoltre, redatto un prospetto organizzativo al fine di specificare i soggetti operanti nelle singole funzioni aziendali.

Le macroaree di divisione della società si compongono in:

1) **Country Management Team** composto da:

- Country Manager - Presidente CdA – massimo rappresentante della società in Italia. Organizza e dirige tutti gli aspetti operativi, amministrativi, strategie, risorse ecc...
- Head of Compliance – risponde gerarchicamente e funzionalmente al Chief Compliance Officer di Gruppo e insieme al DPO costituisce la seconda linea difesa a livello locale avendo funzioni di supporto e di controllo della prima linea.
- OGNI RESPONSABILE DELLE VARIE AREE.

Country Management Team - Italy



2) **Sales & staff** che si suddivide in:


- **Sales** (ufficio vendite) – strategie, vendite e Marketing:

Sales




- **People & Office** (risorse umane)

People & Communication



- Finance

Finance



- General Consuel (area legale) – Responsabile Surace Chiara:

Legal




- CROSS ACTIVITIES

Cross Activities




- **Operation support** (gestione flusso dati, archivi, gestione fatture, preparazione bilanci, monitoraggio spese, antiriciclaggio e gestione fidi)



3) **Operations Unsecured (Area recupero crediti)** che si divide in:


- **Area recupero crediti**

Operations Unsecured




- **Operations Unsecured – Payers Mng** (Ufficio cambiali, protesti, cancellazione protesti)

Operations Unsecured – Payers Mng




- **Operations Unsecured – Business Loans Management** (operazioni non garantite – gestione crediti aziendali - Sollecitare i debitori a pagare entro le scadenze previste, negoziare piani di rientro, inviare solleciti di pagamento, attivare azioni giudiziali per recuperare le somme dovute, inviare atti di costituzione in mora, Phone collection)

Operations Unsecured – Business Loans Management




- **Operations Unsecured -Non-Payers Management** (Phone collection e Debt Collection Agency)

Operations Unsecured – Non Payers Management



- **Operations Unsecured- outsourcing and process support** (esternalizzazione di processi a gestori esterni)

Operations Unsecured – Outsourcing and Processes Support




- **Operations Unsecured – Judicial Collection** (incasso dal Giudiziale)

Operations Unsecured – Judicial Collection




- 4) **Operations Secured** (definisce la strategia di protezione degli assest e dei dati mitigando i rischi informatici e assicurando la compliance con la normativa privacy)-

Operations Secured



- 5) **Data Analysis** (Gestisce tutte le attività legate ai dati: estrazione, analisi, sviluppo di modelli statistici, reporting per gli stakeholder e creazione di applicazioni a supporto dei team di business)



3.7 DELEGHE E PROCURE

Le società del gruppo italiano operano mediante un complesso e organizzato sistema di deleghe e procure:

Le società veicolo suesposte acquistano crediti da società terze nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Le stesse conferiscono con procura speciale a società iscritte all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (Master Servicer-Società Procuratrice) l'incarico di svolgere, con facoltà di sub-delega, in nome e per conto della società veicolo, attività di gestione e recupero crediti.

La Master Servicer conferisce con procura a Hoist Italia S.r.l. (Special Servicer - titolare di licenza ex art. 115 TULPS emessa da Questore di Roma) le attività operative di gestione dei crediti e di recupero dei crediti in sofferenza, attraverso strategie sia giudiziarie che stragiudiziali.

Sono presenti procure speciali a Avvocati, dipendenti e dirigenti per l'espletamento di tali attività (16 procuratori speciali).

La procura agli avvocati viene conferita in nome e per conto di Hoist Italia S.r.l., nonché per conto di soggetti che abbiano rivolto alla predetta società mandato a qualsiasi titolo, affinché compiano tutte le attività riportate in procura per la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti.

La procura ai dipendenti viene conferita da Hoist Italia S.r.l. in via continuativa al fine di intervenire in nome e per conto e in rappresentanza dei soggetti che abbiano rivolto alla Società mandato a qualsiasi titolo, con facoltà di subdelega ove espressamente indicato, in tutte le attività inerenti e connesse alla migliore gestione dei crediti di titolarità delle mandanti.

I poteri conferiti sono: amministrare cambiali relative ai crediti; effettuare girate a favore della mandante, sottoscrivere istanze, atti e/o ricorsi, attivazione mediazione, ammissione passivo, rinunciare agli atti, trascrizioni, iscrizioni o cancellazioni; nominare e farsi sostituire; annotare surrogazioni e postergazioni; concludere transazioni; facoltà di conferire deleghe e procure anche disgiunte relativamente ad ogni singola attività.

I poteri di firma vengono attribuiti con procura speciale in base al valore nominale dei crediti, con sistemi di doppia o singola firma.

IL PRESENTE MOG 231

RATIO

L'adozione d'un MOG 231, se, per un verso, permette di dare vita a un sistema di controllo avente a oggetto l'agire imprenditoriale, per l'altro verso, consente di fissare e divulgare principi etici in grado di migliorare gli *standard* comportamentali della società.

Il presente MOG 231 si pone, dunque, l'obiettivo di (ri-)configurare un sistema, strutturato e organico, di procedure organizzative, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione di reati, nonché a rendere maggiormente efficace il sistema di controlli (già) in essere.

In quest'ottica, in altre parole, il presente MOG 231 vuole essere fondamentale strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, etc., gravitano intorno alla società e che sono, per questo solo, sempre chiamati a adottare comportamenti corretti, trasparenti e in linea con i valori etici propri della società stessa.

PROGETTO MOG

Il progetto che si è inteso realizzare al fine d'adattare sistemi e procedure aziendali della società alla situazione normativamente imposta dalla vigente legislazione in materia, si è snodato attraverso le seguenti attività.

➤ **Analisi statica della società.**

Quest'attività è stata finalizzata a acquisire le informazioni necessarie per descrivere la società, la sua *mission*, la sua organizzazione e le sue funzioni, nonché per identificarne le procedure.

➤ **Strutturazione delle interviste.**

Quest'attività è stata finalizzata a redigere le domande attraverso le quali le singole funzioni aziendali hanno potuto descrivere attività e prassi aziendali.

➤ **Somministrazione delle interviste.**

Quest'attività è stata finalizzata a acquisire le principali informazioni aventi a oggetto attività e prassi aziendali.

➤ **Mappatura delle aree a rischio-reato.**

Quest'attività è stata finalizzata a individuare le aree aziendali nell'ambito delle quali erano effettivamente presenti rischi di commissione di reati.

➤ **Gap analysis.**

Quest'attività è stata finalizzata a valutare gli scostamenti tra gli originari assetti aziendali e quelli imposti dalla vigente legislazione in materia.

➤ **Elaborazione delle procedure.**

Quest'attività è stata finalizzata a definire chiare dipendenze e inter-relazioni gerarchiche, nonché a formalizzare chiare attribuzioni di responsabilità e di compiti.

➤ **Verifica di tenuta delle procedure.**

Quest'attività è stata finalizzata a verificare l'effettiva compatibilità delle procedure elaborate e/o implementate con le prassi aziendali in essere.

➤ **Consegna del MOG 231.**

Quest'attività è stata finalizzata a illustrare la parte generale, le parti speciali, il codice etico e il sistema disciplinare dell'adottando MOG 231.

➤ **Adozione del MOG 231.**

Quest'attività è stata finalizzata a adottare formalmente il MOG 231.

➤ **Informazione e formazione.**

Quest'attività è stata finalizzata a informare circa l'intervenuta adozione del MOG 231, nonché a formare circa la sua quotidiana applicazione.

TEAM

La concreta realizzazione di detto progetto è transitata attraverso la costituzione di un *team* multi-disciplinare – uno esterno alla società, uno interno alla stessa – coordinato da responsabili di progetto e chiamato a individuare tempi, modalità e logiche operativi.

Previa costante verifica dello stato d'avanzamento lavori, più precisamente, detto *team* si è, innanzitutto, premurato di conoscere la società e di studiarne l'originario assetto organizzativo e ciò anche nell'ottica di poterne correttamente descrivere, in chiave statica – c.d. situazione *as is* –, le aree e le attività a rischio di commissione di reati, individuando altresì i relativi *process owner*.

Su queste basi, è stato quindi possibile dare vita a una vera e propria attività di *risk assessment* finalizzata a verificare il rischio di commissione di reati alla luce della gestione propria di dette aree e di dette attività da parte della società.

La *gap analysis* alla quale si è successivamente dato vita, ha permesso di mettere a fuoco criticità – *gap* appunto – a partire dalle quali sono state individuate azioni finalizzate a superare / mitigare le stesse.

Dette azioni, le criticità e relative azioni correttive sono state valutate anche sulla base d'un'analisi costi-benefici chiamata a valutare i costi, anche organizzativi e di opportunità, legati alla necessità di superare / mitigare dette criticità e i benefici destinati a derivarne sul piano proprio dell'effettivo rischio di commissione di reati.

Su queste basi, il *team* si è, quindi, premurato di redigere l'adottando MOG 231 avendo cura di calare nell'ambito dello stesso tutte le regole che derivano dalle leggi e dalle buone prassi vigenti in materia, sempre filtrando le medesime attraverso il prisma proprio della specifica realtà aziendale di riferimento e ciò a fini d'effettiva "*customerizzazione*" di detto progetto.

STRUTTURA

Alla luce di quanto precede, il presente MOG 231 risulta così strutturato:

- parte generale;
- codice etico;
- regolamento dell'organismo di vigilanza;
- sistema disciplinare;
- introduzione alle parti speciali;

- parte speciale A
Reati contro la pubblica amministrazione;
- parte speciale B
Delitti informatici;
- parte speciale C
Delitti di criminalità organizzata;
- parte speciale D
Reati propri contro la pubblica amministrazione;
- parte speciale E
Reati di falsità;
- parte speciale F
Delitti contro l'industria e il commercio;
- parte speciale G
Reati societari;
- parte speciale H
Delitti di terrorismo ed eversione;
- parte speciale I
Mutilazioni genitali femminili;
- parte speciale J
Delitti contro la persona e libertà personali;
- parte speciale K
Abusi di mercato;
- parte speciale L
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- parte speciale M

- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- Parte speciale N
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
 - Parte speciale O
Diritti d'autore;
 - Parte speciale P
Induzione a non rendere dichiarazioni
 - Parte speciale Q
Reati ambientali
 - Parte speciale R
Impiego di clandestini
 - Parte speciale S
Reati di razzismo e xenofobia
 - Parte speciale T
Frodi in competizioni sportive
 - Parte speciale U
Reati tributari
 - Parte speciale V
Responsabilità degli enti filiera oli oliva
 - Parte speciale X
Delitti contro gli animali
 - Parte speciale Y
Delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico
 - Parte speciale W
Delitti di contrabbando
 - Parte speciale Z
Reati transnazionali
 - procedure redatte e/o implementate

MAPPATURA AREE DI RISCHIO

La metodologia posta a base dell'individuazione delle aree a rischio di commissione di reati, nonché della quantificazione e della valutazione del grado del rischio per singola area è quella dettagliatamente descritta nell'*Introduzione alla parte speciale*.

Sulla base di detta metodologia, nell'ambito delle aree amministrativa, commerciale e operativa della società, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione di reati.

Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24)

- Risorse umane;
- Risorse finanziarie;

- Contabilità e fatturazione;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Bilancio d'esercizio;
- Risorse informatiche;
- Rapporti con proponenti e gestione acquisto portafogli;
- Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;
- Gestione sourcing.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)

- Risorse informatiche.
- In generale tutte le aree.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)

- Risorse umane;
- Risorse finanziarie;
- Contabilità e fatturazione;
- Gestione risorse finanziarie;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Bilancio d'esercizio;
- Risorse informatiche;
- Gestione recupero crediti;
- Rapporti con proponenti e gestione acquisto portafogli;
- Rapporti con DCA, Legal e Home Collectors
- Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;
- Gestione sourcing;
- Servizi di gestione recupero crediti.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)

- Risorse umane;
- Risorse finanziarie;
- Contabilità e fatturazione;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Bilancio d'esercizio;
- Risorse informatiche;
- Acquisti;
- Rapporti con la pubblica amministrazione;
- Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;
- Gestione antiriciclaggio.

Reati di falsità (art. 25-bis)

- Risorse umane;
- Risorse finanziarie;

- Contabilità e fatturazione;
- Gestione risorse finanziarie;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Bilancio d'esercizio;
- Risorse informatiche;
- Gestione recupero crediti;
- Rapporti con proponenti e gestione acquisto portafogli;
- Rapporti con DCA, Legal e Home Collectors
- Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;
- Gestione sourcing;
- Servizi di gestione recupero crediti.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

- Risorse finanziarie;
- Contabilità e fatturazione;
- Gestione risorse finanziarie;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Bilancio d'esercizio;
- Risorse informatiche;
- Gestione recupero crediti;
- Rapporti con proponenti e gestione acquisto portafogli;
- Rapporti con DCA, Legal e Home Collectors
- Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;
- Gestione sourcing;
- Servizi di gestione recupero crediti.

Reati societari (art. 25 ter)

- Risorse finanziarie;
- Contabilità e fatturazione;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Bilancio d'esercizio;
- Capitale sociale, quote, utili e riserve;
- Risorse informatiche;
- Gestione e recupero crediti (SEC e Unsec);
- Rapporti con proponenti e gestione acquisto portafogli;
- Rapporti con DCA, Legal e Home Collectors
- Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

- Risorse umane;
- Gestione contabilità, fatturazione e bilancio;
- Risorse finanziarie;
- Risorse informatiche;

- Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio;
- Gestione sourcing.

Abusi di mercato (art. 25 *sexies*)

- Risorse umane;
- Gestione contabilità, fatturazione e bilancio;
- Risorse finanziarie;
- Risorse informatiche

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*)

- Risorse umane;
- Gestione contabilità, fatturazione e bilancio;
- Risorse finanziarie;
- Risorse informatiche

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*)

- Risorse finanziarie;
- Contabilità e fatturazione;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Bilancio d'esercizio;
- Risorse informatiche;
- Gestione e recupero crediti (Sec e Unsec);
- Rapporti con proponenti e gestione dei portafogli;
- Rapporti con fornitori (DCA, Legal e Home collectors)
- Gestione e smaltimento rifiuti IT

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*)

- Risorse umane;
- Risorse finanziarie;
- Risorse informatiche.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)

- Risorse umane;
- Risorse finanziarie;
- Contabilità e fatturazione;
- Bilancio d'esercizio;
- Rapporti con proponenti e gestione dei portafogli;
- Rapporti con fornitori (DCA, Legal e Home collectors)
- Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Reati ambientali (art. 25 undecies)

- Risorse umane;
- Gestione acquisti;
- Gestione risorse finanziarie;
- Bilancio di sostenibilità;
- Smaltimento rifiuti IT

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)

- Risorse umane;
- Risorse finanziarie;
- Contabilità e fatturazione;
- Bilancio d'esercizio;
- Risorse informatiche;
- Gestione outsourcing;
- Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)

- Risorse umane;
- Risorse informatiche;
- Rapporti con proponenti e gestione dei portafogli;
- Rapporti con fornitori (DCA, Legal e Home collectors)

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)

- Risorse umane;
- Risorse finanziarie;
- Contabilità e fatturazione;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Bilancio d'esercizio;
- Capitale sociale, quote, utili e riserve;
- Risorse informatiche;
- Gestione e recupero crediti (Sec e Unsec);
- Rapporti con proponenti e gestione dei portafogli;
- Rapporti con fornitori (DCA, Legal e Home collectors)

Reati transnazionali

- Risorse umane;
- Risorse finanziarie;
- Gestione pagamenti e cassa;
- Gestione acquisti;
- Adempimenti fiscali e tributari;
- Bilancio d'esercizio;
- Risorse informatiche;

- Rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

REATI NON CONFIGURABILI

Alla luce dell'attuale attività aziendale propria della società, invece, non sono sembrati configurabili, nemmeno in astratto, i seguenti reati:

- delitti con finalità di terrorismo o d'eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);
- contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*);
- responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 l. 14-1-2013, n. 9);
- Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025];
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

SISTEMA DI CONTROLLI E PRESIDI PREVENTIVI

Onde ridurre i rischi di commissione di reati a livelli accettabili, la società ha inteso predisporre controlli e presidi preventivi.

Il sistema di controlli adottato, anche alla luce di quanto suggerito, in sede di proprie linee guida, da Confindustria, si è snodato attraverso:

- l'adozione d'un codice etico;
- l'implementazione del sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, avente a oggetto l'attribuzione di responsabilità;
- l'implementazione delle procedure, manuali e informatiche, finalizzate a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali;
- la separazione di compiti tra coloro che gestiscono attività a rischio di commissione di reati;
- l'assegnazione di poteri, autorizzativi e di firma, coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- la comunicazione del MOG 231;
- la formazione.

Alla luce di quanto precede, sono state, quindi, formalizzate e redatte:

- le parti speciali del presente MOG 231 relative:
 - alle fattispecie di reato;
 - al codice etico;
 - al sistema disciplinare;
 - al regolamento dell'organismo di vigilanza;
- l'implementazione di protocolli preventivi predisposti per ciascuna area a rischio di commissione di reati, oggetto di dettagliata analisi nelle procedure operative.

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il decreto, come noto, impone alle società d'individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati.

Vero ciò, è previsto:

- che tutte le operazioni in materia vengano poste in essere mediante esclusivo utilizzo di conti correnti bancari intestati alla società;
- che siano identificati i soggetti autorizzati o delegati a gestire le anzidette operazioni;
- che, periodicamente, vengano poste in essere operazioni di verifica aventi a oggetto saldi e operazioni di cassa;
- che il vertice aziendale definisca i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine, le forme e le fonti di copertura, dandone altresì evidenza nell'ambito di specifici *reports*.

PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE

La società, in ogni caso, ha inteso condividere e fare propri i seguenti principi generali di prevenzione:

- esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità d'archiviazione della documentazione rilevante;
- **segregazione di compiti** e, conseguente, separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **poteri autorizzativi di spesa e di firma** che devono essere:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie d'approvazione delle spese;
 - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- **tracciabilità:**
- ogni operazione inerente attività sensibili deve essere adeguatamente documentata;
 - il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali;
 - devono essere dettagliatamente disciplinati i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione / distruzione delle registrazioni effettuate;
- **attività di monitoraggio, finalizzata all'aggiornamento periodico e tempestivo** di procure, deleghe di funzioni, nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con l'intero impianto della struttura organizzativa.

ADOZIONE E AGGIORNAMENTO

Il presente MOG 231 è stato adottato dal Consiglio di amministrazione della società che dovrà curarne gli aggiornamenti che si dovessero rendere necessari in conseguenza di:

- modifiche:
 - legislative;
 - organizzative / gestionali della società;
- significative violazioni del presente MOG 231.

COMUNICAZIONE

Volendo dare efficace attuazione allo stesso, la società ha inteso assicurare la comunicazione del presente MOG 231 e verso l'interno – *i.e.* verso i propri dipendenti – e verso l'esterno – *i.e.* verso i soggetti che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di dipendente, operano, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi propri della società –.

Ciò affinché risultasse chiaro che:

- in caso di violazioni del MOG 231:
 - alla società potranno essere irrogate sanzioni amministrative;

- alla persona che opera in nome e per conto della stessa potranno essere irrogate sanzioni disciplinari;
- la società non intende tollerare violazioni del MOG 231 né comportamenti contrari a quelli che sono i principi etici della stessa.

FORMAZIONE

La formazione verrà somministrata successivamente alla formale adozione del Modello, avendo specifico riguardo a:

- soggetti apicali e persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza;
- principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità.

Essa verrà periodicamente rinnovata e ciò al duplice fine di:

- comunicare modifiche:
 - legislative;
 - organizzative / gestionali della società;
- adeguatamente formare anche i soggetti neoassunti.

All'esito d'ogni singola sessione formativa, in ogni caso, i partecipanti alla stessa, se, per un verso, compileranno il relativo registro-presenze, per l'altro verso, saranno fatti destinatari di relativo attestato di partecipazione.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Per andare esente da responsabilità, la società dovrà provare, tra l'altro, di avere affidato il compito di vigilare sul MOG 231 a un organismo dotato d'autonomi poteri d'iniziativa e di controllo.

Da quanto precede discende che l'affidamento di detto compito a detto organismo contrassegna presupposto indispensabile affinché la società possa essere esonerata da responsabilità ex decreto.

In quest'ottica, le linee-guida di Confindustria suggeriscono che a venire qui in emergenza sia organismo caratterizzato da:

- autonomia;
- indipendenza;
- professionalità;

- continuità d'azione.

Nel caso di specie, detto organismo:

- ha struttura collegiale;
- è composto da un componente interno e due componenti esterni alla stessa.

I componenti detto organismo:

- sono nominati dal C.d.A.;
- restano in carica tre anni;
- sono rieleggibili.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, i componenti detto organismo non sono soggetti a potere e direzione gerarchico-disciplinare degli organi e delle funzioni aziendali.

Costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti detto organismo:

- le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- la condanna, anche non definitiva, per reati previsti dal decreto;
- la condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione;
- la condanna, anche non definitiva, per reati per delitti finanziari;
- la mancata, ingiustificata, partecipazione a due riunioni, anche non consecutive, nell'arco di dodici mesi;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza previsto dall'art. 19 del relativo regolamento;
- l'esercizio d'attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

Nelle ipotesi più gravi, il C.d.A. può decidere la sospensione cautelare dei componenti detto organismo e la nomina di componenti *ad interim*.

Il C.d.A. può revocare i componenti detto organismo nelle ipotesi:

- passate in rassegna dall'art. 5 del relativo regolamento;
- di gravi inadempimenti del mandato.

I componenti dell'Organismo possono rinunciare all'incarico conferito in qualsiasi momento con semplice comunicazione scritta.

In caso di morte, sopravvenuta incapacità, decadenza, revoca o rinuncia d'un componente l'organismo, il presidente o, laddove dette cause riguardino quest'ultimo, il componente l'organismo più anziano, ne dà tempestiva comunicazione all'amministratore unico che provvede senz'indugio alla sua sostituzione.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, detto organismo:

- pone in essere attività ispettive periodiche sulla base d'un piano di monitoraggio annuale che specifichi frequenza e tipologia (pianificata / a sorpresa) di dette attività;
- accede a tutti i documenti aziendali e, più in generale, a tutte le informazioni inerenti le attività sensibili proprie della società;
- può richiedere la collaborazione di tutte le funzioni aziendali e, più in generale, di tutti i dipendenti;
- può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità;
- propone l'applicazione delle necessarie sanzioni alla funzione titolare del potere disciplinare;
- propone i più opportuni programmi di formazione in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- comunica periodicamente le attività svolte e le segnalazioni ricevute all'amministratore unico.

In conformità a quanto previsto dal decreto, detto organismo deve essere informato in merito a ogni notizia rilevante in vista dell'applicazione del presente MOG 231 e del suo eventuale aggiornamento.

L'anzidetto obbligo ha a oggetto qualsivoglia notizia relativa:

- a comportamenti non in linea con quanto previsto dal MOG 231 che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, possono causare una violazione dello stesso, nonché arrecare pregiudizio, patrimoniale e d'immagine, alla società e danno alla medesima;
- a eventuali variazioni organizzative a livello aziendale;
- a operazioni che presentino profili tali da indurre a ravvisare il pericolo di commissione di reati previsti dal decreto;
- alla commissione di reati previsti dal decreto.

FLUSSI INFORMATIVI E REPORTING VERSO GLI ORGANI SOCIALI

L'organismo riferisce all'organo amministrativo e all'organo di revisione, in merito all'attuazione del presente MOG 231, all'emersione di eventuali criticità e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati e i suggerimenti sulle eventuali azioni da intraprendere.

In particolare, sono previste quattro linee di *reporting*:

- periodicamente all'organo amministrativo, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte;
- annualmente, nei confronti dell'organo amministrativo, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte

- dall'organismo di vigilanza stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del presente MOG 231;
- occasionalmente nei confronti dell'organo di revisione, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali, potendo ricevere dall'organo di controllo richieste d'informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni;
 - in ogni caso, all'organo amministrativo e all'organo di controllo, qualora si verifici una violazione del presente MOG 231.

L'organismo può essere convocato in qualsiasi momento sia dall'organo amministrativo sia dall'organo di controllo e, a sua volta, può richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del MOG 231 o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia d'un corretto e efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'organismo ha, inoltre, facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è l'istituto attraverso il quale i dipendenti e, più in generale, tutti i soggetti connessi in senso lato all'organizzazione aziendale nell'ambito della quale si è verificata la violazione possono segnalare la stessa, nonché, più in generale, potenziali violazioni e/o illeciti di cui siano stati testimoni nel proprio contesto lavorativo.

Così impostata la questione, saranno quindi oggetto di segnalazione le condotte che:

- pur non integrando alcuna fattispecie di reato, possono determinare una violazione del presente MOG 231;
- pur non integrando alcuna fattispecie di reato, possono determinare una violazione del diritto dell'Unione europea;
- integrando una fattispecie di reato, possono cagionare la responsabilità della società ex decreto.

Se il destinatario delle segnalazioni, così come individuato dalla società, è l'organismo dotato d'autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, le stesse potranno avere a oggetto tutte le violazioni che ledono il pubblico interesse/l'integrità della società.

In quest'ottica, la società, ha istituito propri canali di segnalazione che consentono ai dipendenti e, più in generale, a tutti i soggetti connessi in senso lato all'organizzazione aziendale di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ex decreto/condotte illecite ex diritto dell'Unione europea, fondate su:

- elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni del presente MOG 231.

Detti canali garantiscono la riservatezza:

- dell'identità:
 - della persona segnalante;
 - della persona coinvolta;
 - della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione;
- della relativa documentazione.

Gli anzidetti canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. La società ha previsto:

- il divieto d'atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti della persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi:
 - viola le misure di tutela della persona segnalante;
 - effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

La società ha previsto che:

- la violazione del divieto d'atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti della persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione debba essere denunciata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, la quale informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza;
- il licenziamento, ritorsivo o discriminatorio della persona segnalante, sia nullo, così come nulli siano il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti dello stesso.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari ovvero a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante a altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

CODICE ETICO

Il codice etico che la società ha inteso adottare, si riporta ai principi e ai valori del Gruppo Hoist Finance espressi dallo stesso codice di Gruppo che si impegna a rispettare. Esso esprime i principi etici propri del Gruppo e che la società stessa intende coltivare nella convinzione che un'impresa debba essere valutata per la qualità di prodotti e servizi, ma anche e soprattutto

per la capacità di produrre valore e valori. A tale codice si aggiunge il codice di condotta, adottato dalla società e ispirato ai principi etici di gruppo.

In quest'ottica, detto codice etico, se, per un verso, intende fissare *standard* etici di riferimento che reggano e governino condotta e azioni proprie della società, per l'altro verso, vuole passare in rassegna i diritti, i doveri e le responsabilità propri della società verso clienti, soci, collaboratori, dipendenti, partner, azionisti, consulenti, pubblica amministrazione, organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali, fornitori e organismi di controllo.

Sempre in quest'ottica, se tutti i destinatari di detto codice etico (amministratore, soci, dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori, terzi e componenti l'organismo di vigilanza, etc.), nessuno escluso, dovranno conformare il proprio operato alle prescrizioni ivi contenute, in nessun modo il convincimento d'agire nell'interesse o a vantaggio della società potrà giustificare l'adozione di comportamenti contrari alle stesse e/o alle prescrizioni contenute nel presente MOG 231.

Con l'avvertenza, per quel che qui importa, che detto codice non rappresenta, né vuole rappresentare, documento immodificabile, potendo sempre essere suscettibile d'aggiornamento e d'integrazioni in funzione d'eventuali mutamenti, interni e/o esterni, della società, nonché delle esperienze proprie della stessa.

Ciò al fine d'assicurare piena coerenza tra i valori-guida ivi assunti alla stregua di principi fondamentali propri del Gruppo e condivisi dalla società e i comportamenti che la stessa deve tenere sulla base di quanto stabilito in detto codice etico.

Nello specifico, la società, se, per un verso, intende tutelare e promuove i diritti umani, per l'altro verso, è consapevole del fatto che la tutela della personalità individuale, nonché della libertà e dell'incolumità della persona rappresentano valori imprescindibili.

Parimenti, il Gruppo e la società riconoscono primaria rilevanza alla diversità integrata permanente e una cultura di inclusione e, conseguentemente, alla repressione di comportamenti che potrebbero configurare reati di natura discriminatoria, promuovendo un ambiente di lavoro scevro da molestie e bullismo.

È assoluto convincimento del Gruppo e della Società che le azioni, le operazioni, i contratti, e, più in generale, tutti i comportamenti tenuti da coloro che contribuiscono alla *mission* aziendale debbano essere improntati alla massima integrità, alla massima onestà, alla massima correttezza e alla massima lealtà e che detti valori si debbano tradurre in azioni concrete.

Parimenti, è assoluto convincimento della società che equità e obiettività rappresentino valori che devono guidarne condotta e azioni.

La società crede altresì nella trasparenza, intesa essa alla stregua di quello specifico valore che fa sì che la società s'impegni a diffondere informazioni veritiere, complete e comprensibili, in modo da permettere a chiunque d'assumere comportamenti consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con la società stessa.

Ma non potrebbe esservi trasparenza se, parallelamente, non vi fossero riservatezza e responsabilità, dovendo la società sempre tutelare, anche da questo punto di vista, i propri *stakeholders* e, soprattutto, volendo la stessa ispirare le proprie azioni a principi di sana e prudente gestione.

Anche in quest'ottica, la società intende riservare specifiche attenzioni per le materie della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente e ciò anche attraverso il rispetto delle normative nazionali / internazionali di riferimento.

In ultimo, il Gruppo crede fermamente nella lotta alla prevenzione della corruzione, del riciclaggio di denaro ed altre forme di crimine finanziario e di criminalità organizzata, essenziali per rafforzare la fiducia e per agire in maniera etica e responsabile. Si propone, così, di combattere qualsiasi forma di crimine finanziario adottando misure mirate alla prevenzione degli stessi.

SISTEMA DISCIPLINARE

Ad integrazione del sistema disciplinare già adottato dalla Società, il decreto, come noto, indica, quale condizione essenziale in vista dell'efficace attuazione del MOG 231, la costruzione di un sistema idoneo a sanzionare le violazioni dello stesso.

Le sanzioni ivi previste, più precisamente, se, per un verso, dovranno essere irrogate in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MOG 231, per l'altro verso, dovranno rispettare i seguenti principi:

- legalità;
- complementarità;
- tipicità;
- contraddittorio;
- tempestività;
- gradualità;
- pubblicità.

Il sistema disciplinare che qui ci occupa è costruito a partire dalle norme:

- del codice civile;
- dello statuto dei lavoratori;
- del vigente CCNL.

Quanto agli amministratori, a essere irrogabili sono le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) diffida in ipotesi di:

- adozione di comportamenti non coerenti con il presente MOG 231 e relativo codice etico;
 - violazione delle procedure aziendali;
- c) per l'amministratore delegato) revoca delle deleghe e decurtazione degli emolumenti in ipotesi d'adozione di comportamenti univocamente diretti a commettere reati previsti dal decreto;
- d) decurtazione degli emolumenti in ipotesi d'adozione di comportamenti univocamente diretti a commettere reati previsti dal decreto.
- e) sospensione per il periodo di tempo ritenuto opportuno e comunque non superiore a sei mesi;
- f) revoca (*ex art. 2383 c.c.*) in ipotesi di:
- adozione di comportamenti univocamente diretti a commettere reati previsti dal decreto e tali da causare il rischio di concreta applicazione in danno della società di misure *ex decreto*;
 - violazione del divieto d'atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del *whistleblower* per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - effettuazione, con colpa grave / dolo, di segnalazioni infondate da parte del *whistleblower*.

Quanto ai **dipendenti**, a essere irrogabili sono le seguenti sanzioni (qui passate in rassegna in ordine crescente di gravità):

- a) rimprovero inflitto verbalmente in ipotesi di:
- violazione delle procedure interne previste dal presente MOG 231 per inosservanza delle disposizioni di servizio ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
 - condotta consistente in tolleranza d'irregolarità di servizi ovvero in inosservanza di doveri o d'obblighi di servizio dalla quale non sia derivato pregiudizio per il servizio o per gli interessi della società;
- b) rimprovero inflitto per iscritto in ipotesi di:
- condotte punibili con rimprovero inflitto verbalmente, ma che, per conseguenze specifiche o a causa di recidiva, presentino maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal presente MOG 231, adozione ripetuta di condotte non conformi alle prescrizioni contenute nel presente MOG 231, etc.);
 - ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte di preposti d'irregolarità lievi commesse da appartenenti al personale;
- c) multa in ipotesi di:

- inosservanza delle procedure previste dal presente MOG 231 con contestuale consumazione di reati alla quale non sia conseguita l'instaurazione di procedimento penale in danno della società;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali:

- da esporre la società a situazioni oggettive di grave pericolo;
- da determinare per la società riflessi negativi;

- violazione del divieto d'atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del *whistleblower* per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- effettuazione, con colpa grave, di segnalazioni infondate da parte del *whistleblower*.

d) licenziamento per giustificato motivo in ipotesi di:

- violazione di prescrizioni contenute nel presente MOG 231 mediante condotte tali da causare possibili applicazioni in danno della società delle sanzioni previste dal decreto;
- inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro;

e) licenziamento per giusta causa (ex art. 2119 c.c.) in ipotesi di:

- palese violazione di prescrizioni contenute nel presente MOG 231 mediante condotte tali da causare concrete applicazioni in danno della società delle misure previste dal decreto (dovendosi ravvisare in dette condotte violazioni dolose di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi);
- condotte dirette alla commissione di reati previsti dal decreto;
- effettuazione, con dolo, di segnalazioni infondate da parte del *whistleblower*.

Quanto ai consulenti, collaboratori e terzi, qualsivoglia condotta contrastante con le prescrizioni contenute nel presente MOG 231 potrà determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

La società si riserva espressamente la facoltà di proporre domanda di risarcimento qualora da dette condotte derivino danni concreti a livello e materiale e d'immagine.

Quanto ai componenti l'organismo di vigilanza, gli stessi sono solidalmente responsabili nei confronti della società per i danni derivanti dall'inosservanza:

- degli obblighi di legge;
- degli obblighi di diligenza;
- degli obblighi di riservatezza dell'identità del *whistleblower*.

Detta responsabilità non si estende a chi, a sua volta componente l'organismo di vigilanza, essendo immune da colpa, abbia fatto scrivere a verbale il proprio dissenso, dandone tempestivamente comunicazione all'amministratore unico.

Condotte negligenti e/o imperite che abbiano causato omesso controllo sull'attuazione e sull'aggiornamento del presente MOG 231 potranno determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in essere con i componenti l'organismo di vigilanza.

ITER D'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

ORGANI SOCIALI

Assunta la notizia della violazione, l'organismo di vigilanza informerà l'organo di revisione e l'organo amministrativo, i quali, considerata la gravità del fatto commesso, provvederanno a assumere le opportune iniziative.

L'anzidetta comunicazione da parte di detto organismo dovrà contenere:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del MOG 231 che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e / o altri elementi;
- una proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

A seguito di tale comunicazione, l'organo amministrativo convocherà il soggetto responsabile della violazione affinché partecipi a una riunione congiunta dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e dell'organismo di vigilanza, con convocazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del MOG 231 oggetto di violazione;
- la data fissata per la riunione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e / o deduzioni scritte a propria difesa nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa.

L'organo amministrativo, sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso della suddetta riunione, archivia il procedimento ovvero determina la sanzione ritenuta applicabile.

DIPENDENTI

La procedura d'accertamento e l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti è espletato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del CCNL applicabile ed è articolato nelle seguenti fasi:

- assunzione della notizia della violazione;

- contestazione dell'addebito al dipendente con lettera raccomandata, con fissazione d'un termine non inferiore a cinque giorni, affinché il medesimo proceda a presentare le proprie giustificazioni;
- eventuale presentazione di dette giustificazioni da parte del dipendente, in forma scritta e, in ogni caso, audizione dello stesso;
- della sanzione disciplinare ritenuta opportuna, da parte della struttura HR all'organismo di vigilanza ed all'organo amministrativo;
- adozione da parte dell'organo amministrativo della sanzione disciplinare ritenuta opportuna;
- comunicazione scritta della decisione al dipendente.

Il dipendente destinatario del provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare per illegittimità il provvedimento stesso, potrà avvalersi delle procedure previste dall'art. 7 20-5-1970, n. 300 o di quelle previste dal CCNL applicabile, ove previsto.

COLLABORATORI, CONSULENTI E TERZI

Assunta la notizia della violazione, l'organismo di vigilanza trasmetterà all'organo amministrativo e all'organo di revisione ovvero al dirigente preposto alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una comunicazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del presente MOG 231 che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e / o altri elementi;
- una proposta in merito alla sanzione ritenuta opportuna rispetto al caso concreto.

Rispettivamente l'organo amministrativo ovvero il dirigente preposto:

- si pronuncerà in ordine alla determinazione e alla concreta applicazione della misura come contrattualmente previsto, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'organismo di vigilanza;
- comunicherà la propria decisione per iscritto al soggetto interessato.